

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Le disposizioni legislative comunitarie e nazionali in materia di uso e tutela delle risorse idriche sono numerose; tuttavia si farà riferimento essenzialmente alle seguenti quattro norme che, se da un lato condensano in modo esauriente il complesso quadro normativo del settore, dall'altro ne rappresentano una visione più ampia e innovativa:

- direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre del 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

Accanto alle disposizioni di natura legislativa, comunitaria e nazionali, sono poi da considerare gli indirizzi programmatici dell'Autorità di Bacino del fiume Po per la redazione del Piano di tutela delle acque, contenuti:

- nella Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 13 marzo 2002 “Adozione degli obiettivi e delle priorità d’intervento ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico”;
- nella Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 3 marzo 2004 “Adozione degli obiettivi e delle priorità d’intervento ai sensi dell’art.44 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni”;
- nel Progetto di Piano Stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione (PSE), adottato dal Comitato Istituzionale il 31 gennaio 2001 con deliberazione n. 15.

Saranno infine considerati i temi relativi alla gestione delle risorse idriche già affrontati a livello regionale fondamentalmente in tre provvedimenti:

- il Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.), approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 1998;
- la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”;
- il Progetto di Piano regionale delle acque approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 347.

2.1 LA NORMATIVA COMUNITARIA

La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre del 2000, “istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque” (Water Framework Directive) avente lo scopo di mantenere e migliorare l’ambiente acquatico del territorio dell’Unione attraverso misure integrate sugli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

La Direttiva sottolinea l’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale, in quanto non solo essa soddisfa bisogni primari della popolazione ed è vitale per tutti gli ecosistemi, ma costituisce anche una chiave dello sviluppo in grado di produrre e sostenere il benessere (attraverso l’agricoltura, la pesca, la produzione di energia, l’industria, i trasporti e il turismo).

Inoltre suddetta Direttiva evidenzia la necessità di intraprendere azioni di salvaguardia della risorsa idrica per evitarne il deterioramento sia qualitativo che quantitativo basate su una gestione quali - quantitativa della risorsa, improntata alla salvaguardia e alla coerente assunzione dei principi dello sviluppo sostenibile.

Tali azioni di salvaguardia sono improntate al raggiungimento di nuovi standard ambientali, il cui presupposto fondamentale è la riorganizzazione amministrativa, entro quindici anni dall’entrata in vigore della Direttiva, e cioè entro il 22 dicembre 2015.

L’uso sostenibile delle risorse idriche si fonda sulla sostenibilità ecologica (preservazione del capitale naturale per le generazioni future), sulla sostenibilità economica (allocazione efficiente di una risorsa scarsa) e sulla sostenibilità sociale (garanzia dell’equa condivisione e dell’accessibilità per tutti di una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico).

Mentre nelle normative precedenti in materia di acque si perseguiva in prevalenza il rispetto di una serie di standard predefiniti (riferendosi sostanzialmente agli impatti sulla risorsa e imponendo al sistema socioeconomico comportamenti e modalità cui adeguarsi), la Direttiva vuole quindi istituire un quadro per la protezione di tutte le acque, migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri, promuovendo un utilizzo sostenibile, riducendo l'inquinamento e mitigando gli effetti delle alluvioni e della siccità (art. 1).

I punti chiave della Direttiva quadro possono essere così sintetizzati:

- gestione integrata delle acque superficiali e delle acque sotterranee a livello di bacino idrografico;
- tutela delle acque basata su obiettivi di qualità e rispetto dei limiti di concentrazione nelle acque;
- analisi economica e recupero dei costi;
- sviluppo di un uso sostenibile della risorsa;
- partecipazione pubblica e trasparenza nella fase di elaborazione del Piano.

La Direttiva quadro sulle acque del 2000/60/CEE istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- assicurino la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;
- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Il tutto deve svolgersi quindi in un'ottica di integrazione, considerata nei diversi aspetti e fasi di applicazione della Direttiva:

- integrazione di tutte le risorse idriche del bacino idrografico (acque dolci superficiali e sotterranee, aree umide, acque di transizione e costiere); delle discipline, analisi e competenze (necessarie alla valutazione delle pressioni, degli impatti e delle misure);
- integrazione delle legislazioni in materia di acqua; delle misure da attuare (strumenti economici, finanziari e di determinazione del prezzo);
- integrazione delle parti sociali e della società civile (nel processo di presa delle decisioni), delle diverse autorità (a scala locale, regionale e nazionale) e degli Stati membri (per i bacini condivisi dai diversi Stati dell'Unione Europea).

Riguardo quest'ultima forma di integrazione, la Direttiva dichiara, all'art. 1, che il successo della stessa dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, all'interno della Comunità tra gli Stati membri, oltre che dall'informazione, consultazione e partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti.

Il bacino idrografico viene riconosciuto come l'unità spaziale di riferimento per una gestione di sistema; infatti la Direttiva si propone di realizzare la protezione degli ecosistemi acquatici attraverso una gestione dell'acqua a scala di bacino e non più per unità amministrative, come nelle legislazioni precedenti: all'art. 13, infatti, individua, nel Piano di Gestione dei Bacini Idrografici, lo strumento per conseguire e raggiungere gli scopi prefissati, sulla base del principio di sussidiarietà e grazie all'utilizzo di un approccio combinato per il controllo dell'inquinamento, realizzato o per obiettivi di qualità ambientale o per limiti alle emissioni.

2.2 LA NORMATIVA NAZIONALE

Il quadro normativo nazionale di riferimento nel settore delle risorse idriche (costituito da tre norme: la legge n. 183/1989, la legge n. 36/1994 e il decreto legislativo n. 152/1999) pone a diversi livelli obiettivi, non sempre coordinati, per la tutela e la razionale gestione delle risorse idriche.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", pur riguardando oggetti e funzioni diverse, pongono come obiettivo il superamento della frammentazione delle competenze e del disordine gestionale che interessava il settore delle acque; i rispettivi campi di applicazione delle due leggi si intersecano obbligando i diversi soggetti interessati alla gestione delle risorse idriche a coordinarsi e ad integrare la visione delle diverse problematiche derivanti dall'attuazione delle singole norme speciali di settore.

Le azioni previste dal decreto legislativo n. 152/1999 ("*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*", e successive modificazioni e integrazioni) per garantire la tutela qualitativa delle acque comprendono la definizione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, l'imposizione delle portate di minimo deflusso vitale, la disciplina degli scarichi diretti e indiretti nelle acque, sul suolo, nel sottosuolo e in fognatura, e la definizione di un programma di monitoraggio e di rilevamento sistematico delle caratteristiche chimiche, biologiche, fisiche e idrologiche dei corpi idrici.

2.2.1 La legge 18 maggio 1989, n. 183

Il primo articolo (comma 1) riporta: "*La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi*".

Nel suo complesso si propone il perseguimento sistemico dei seguenti obiettivi:

- la difesa da inondazioni e da alluvioni e, in genere, da tutti i danni provocati da una cattiva gestione dell'acqua;
- la tutela della risorsa come alimento indispensabile e come strumento fondamentale di igiene personale;
- l'uso razionale dell'acqua come fattore fondamentale di attività economiche per gli aspetti connessi alla produzione agricola, industriale, di energia ed al trasporto;
- la tutela dell'acqua come momento imprescindibile della più vasta e complessa tutela ambientale e paesaggistica.

La legge n. 183/1989 considera il bacino idrografico come un ecosistema unitario che richiede un'istanza di governo che prescinda dai confini territoriali delle autorità amministrative coinvolte.

2.2.2 La legge 5 gennaio 1994, n. 36

La legge n. 36/1994 persegue l'intento di valorizzare e razionalizzare le risorse idriche con l'obiettivo immediato di garantire livelli

gestionali ottimali che assicurino un servizio di qualità agli utenti e di ridurre gli sprechi.

L'articolo 1 della legge n. 36/1994 stabilisce che l'acqua deve essere utilizzata secondo criteri di solidarietà, senza pregiudicare il patrimonio idrico, la fauna, la flora e gli equilibri idrologici e salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Tale obiettivo è ritenuto perseguibile superando la frammentazione territoriale / gestionale ed istituendo un servizio idrico integrato: captazione, adduzione, distribuzione, fognature, depurazione, riciclaggio.

I principi di questa legge sono così sintetizzabili:

- viene riconosciuto il carattere pubblico di tutte le acque;
- è prioritario l'uso potabile: non viene disconosciuta, però, l'importanza dell'acqua quale risorsa essenziale per lo sviluppo economico;
- le risorse idriche vanno risparmiate e rinnovate: la gestione deve mirare al superamento dell'uso indiscriminato della risorsa (uso non più sostenibile da un punto di vista ambientale), visti i consumi sempre crescenti che la civiltà del benessere impone. Dove possibile l'acqua va riutilizzata allo scopo di raggiungere un equilibrio idrico di bacino; la gestione della risorsa, inoltre, non deve compromettere gli equilibri ambientali.

2.2.3 Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, con l'abrogazione esplicita di 12 leggi, la modifica delle norme previgenti, il recepimento di alcune direttive comunitarie, rappresenta una sintesi globale e completa per quanto riguarda la protezione, il risanamento e il corretto uso delle risorse idriche.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 152/1999 individua come obiettivo generale la tutela delle acque superficiali e sotterranee da perseguire attraverso misure volte a prevenire e ridurre l'inquinamento dei corpi idrici e a salvaguardare le acque destinate a usi specifici e gli ecosistemi acquatici.

Nel suo complesso tale decreto si prefigge di conseguire una migliore tutela degli aspetti quantitativi e qualitativi delle acque attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e di garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenendo la naturale capacità di autodepurazione dei corpi idrici a beneficio degli interi ecosistemi ad essi connessi.

Tale norma, quindi, segna il passaggio dal mero strumento di riduzione dell'inquinamento ad una politica basata sulla prevenzione, sulla gestione razionale delle risorse naturali e sull'incentivazione del sistema produttivo verso tecnologie a minore impatto ambientale.

Gli strumenti individuati dal decreto indispensabili al raggiungimento delle finalità stabilite all'art. 1 sono indicati nell'art. 2:

- a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
- c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Il decreto non trascura gli effetti combinati dei diversi scarichi e tutela i corpi idrici recettori stabilendo sia i limiti agli scarichi, sia gli obiettivi di qualità per l'intero corpo idrico recettore. L'obiettivo di qualità esprime un concetto più ampio rispetto a quello funzionale, perché riguarda lo stato dell'intero ecosistema acquatico (dal punto di vista qualitativo e quantitativo), in base alla capacità di mantenere e supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate il più possibile prossime alle condizioni naturali.

Le innovazioni più importanti del decreto legislativo n. 152/1999 sono rappresentate:

- dall'introduzione, accanto ai limiti di emissione per gli scarichi (introdotti nel 1976), degli obiettivi di qualità che rappresentano "la capacità di mantenere i processi naturali di autodepurazione", cioè di rispondere alle perturbazioni introdotte dalle attività antropiche attraverso meccanismi naturali, e "di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate".

Gli obiettivi di qualità sono articolati su due livelli: uno relativo allo specifico uso della risorsa al quale destinare il corpo idrico o un suo tratto, il secondo invece rappresentativo dello stato generale del corso d'acqua, cioè dell'ecosistema acquatico (acque, sponde, vita animale e vegetale).

L'esperienza dell'applicazione della precedente normativa sull'inquinamento idrico (la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante *"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"* – la cosiddetta legge "Merli") ha rilevato come non sia sufficiente controllare il singolo scarico attraverso l'imposizione di rigorosi e stretti limiti di concentrazione ammissibile delle sostanze inquinanti, ma deve essere assicurato che l'insieme degli scarichi e delle attività antropiche del medesimo corpo idrico non sia tale da pregiudicare la qualità del corpo idrico. Con questi presupposti l'azione di tutela del corpo idrico si basa su precisi obiettivi di riduzione del carico inquinante riguardo alle esigenze specifiche del corpo idrico stesso.

La legge individua negli appositi allegati tecnici come definire tali standard di qualità per i diversi corpi idrici (fiumi, laghi, sorgenti, falde sotterranee) e fissa inoltre i traguardi temporali entro i quali raggiungere lo stato ambientale di sufficiente nel 2008 e di buono nel 2016.

- dalla conferma che per ogni derivazione, a qualunque uso destinata, deve essere definita la portata di Deflusso minimo vitale o DMV, cioè di una portata minima da mantenere in un corso d'acqua naturale affinché possa essere garantita la salvaguardia a lungo termine delle strutture naturali del medesimo e la presenza di una biocenosi corrispondente alle

condizioni naturali. L'applicazione del DMV costituisce pertanto uno degli strumenti principali attraverso il quale valutare i prelievi in modo tale da non compromettere la naturalità del corso d'acqua nelle sue componenti qualitative e quantitative.

Già l'art.3 della legge n. 183/1989 aveva stabilito che per la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee, le singole derivazioni non devono pregiudicare il minimo deflusso costante negli alvei sottesi. Il successivo decreto legislativo n. 275/1993, nel dettare ulteriori criteri per il rilascio di concessioni di derivazione, all'articolo 5 ha ribadito che nei procedimenti istruttori per il rilascio del titolo al legittimo uso dell'acqua si deve tenere conto del mantenimento costante del minimo deflusso vitale, dell'esigenza di tutelare la qualità delle acque e della salvaguardia dell'equilibrio del bilancio idrico. L'articolo 1 della legge n. 36/1994 aveva riconfermato l'introduzione della regola del deflusso minimo vitale, stabilendo che l'acqua deve essere utilizzata, senza pregiudicare il patrimonio idrico, la fauna, la flora e gli equilibri idrologici e salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro. Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*, in particolare, aveva stabilito che le derivazioni destinate alla produzione di energia idroelettrica, comprese quelle in atto, devono essere compatibili con la presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale.

Con il decreto legislativo n. 152/1999 sono quindi indicate le modalità attraverso le quali definire le portate di minimo deflusso vitale.

In relazione poi al recepimento della Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 (91/271/CEE) concernente "la raccolta , il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originarie da taluni settori industriali" e della Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle

acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il decreto legislativo n. 152/1999 disciplina:

- il trattamento secondario delle acque reflue urbane trattate in modo insufficiente;
- il trattamento speciale delle acque nelle aree sensibili;
- la promozione del riciclaggio dei fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue;
- i controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi;
- il controllo e la riduzione dell'inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni del bestiame e dall'uso eccessivo di fertilizzanti;
- la maggiore considerazione della politica ecologica da parte della politica agricola;
- la riduzione dell'inquinamento idrico causato da nitrati provenienti da fonti agricole al fine di tutelare la salute umana, le risorse viventi, e gli ecosistemi acquatici;
- l'individuazione delle zone vulnerabili e attuazione di programmi d'azione per riduzione dell'inquinamento provocato da composti azotati;
- l'applicazione di un programma di monitoraggio e di applicazione dei metodi di misura di riferimento per i composti azotati al fine di garantire l'efficacia delle misure.

Il decreto legislativo n. 152/1999 ha indicato le seguenti azioni principali da porre in atto per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica:

1. Misure per la tutela qualitativa della risorsa:

- individuare gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- rispettare i valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché definire valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- adeguare i sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- individuare le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento (aree sensibili, aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili, aree di protezione e di salvaguardia dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano);
- garantire la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- realizzare interventi di rinaturazione delle sponde, per la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, per il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.

2. Misure per la tutela quantitativa della risorsa:

- assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;
- eliminare gli sprechi, ridurre i consumi e incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

- disciplinare le modalità di autorizzazione dei prelievi di acqua;
- individuare ed applicare le portate di minimo deflusso.

2.3 GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI NAZIONALI

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione deve essere coerente con le linee strategiche e gli strumenti di azione del Piano di Bacino del fiume Po predisposto dall’Autorità di bacino del fiume Po, istituita a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", della quale fa parte anche la Regione Valle d’Aosta.

Nell’ambito degli indirizzi programmatici a livello nazionale, riveste un ruolo di primo piano il documento di impostazione strategica delle politiche di pianificazione dell’Autorità di bacino del fiume Po “Il Po fiume d’Europa: riflessioni e proposte sulle strategie di pianificazione - 2001”, che fissa i seguenti principi generali:

- principio di globalità: occorre riconoscere la rilevanza globale e indivisibile del sistema idrico del bacino, ai fini della sicurezza e della qualità della vita per le attuali e future generazioni, recuperando, in particolare, la centralità dei fiumi e dei sistemi delle acque;
- principio del limite: occorre riconoscere che l’utilizzazione antropica dei sistemi naturali non può intensificarsi senza limiti; la gestione del suolo e delle acque, in particolare, devono rispettare, assai più di quanto si sia fatto nel recente passato, la libertà evolutiva degli ecosistemi fluviali;
- principio del risparmio o della gestione conservativa: il suolo, le acque e le altre risorse primarie devono essere gestite come risorse scarse, d’importanza vitale per l’uomo e la biosfera; la loro quantità e qualità devono essere continuamente salvaguardate; in particolare con politiche volte non soltanto a contenere o limitare ma piuttosto a ridurre e, ove possibile, azzerare sprechi, distruzioni e processi d’inquinamento e di degrado;

- principio di funzionalità e stabilità ecosistemica: i sistemi delle acque e le risorse naturali ad essi connesse svolgono un ruolo insostituibile nella strutturazione e nel funzionamento dei processi vitali; tale ruolo deve essere adeguatamente riconosciuto e salvaguardato nelle politiche di intervento di trasformazione, evitando e rimuovendo ogni frattura, ostacolo o barriera determinata da sviluppi infrastrutturali, insediativi o produttivi;
- principio di utilità sociale: le risorse idriche, le fasce fluviali e gli spazi naturali rappresentano risorse preziose per la vita delle comunità, esse svolgono o possono svolgere una molteplicità di funzioni importanti, per i consumi umani, la depurazione dei reflui, la ricreazione e lo sport, la cultura e la fruizione estetica;
- principio di responsabilità: azioni efficaci di difesa del suolo e di governo delle acque comportano un'ampia assunzione di responsabilità da parte della pluralità dei soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio; occorre a tal fine promuovere la gestione cooperativa e la pianificazione concertata dei soggetti istituzionali;
- principio d'interdipendenza: alla base delle politiche d'intervento deve esserci la piena consapevolezza della complessità delle interdipendenze che legano i cicli delle acque e i processi idrologici all'organizzazione e all'uso del territorio;
- principio di integrazione: l'efficienza delle azioni di tutela e intervento è tanto maggiore quanto più esse si fondano sull'integrazione intersettoriale e sul coordinamento trans - scalare;
- principio di prevenzione: è necessario spostare il più possibile l'intervento pubblico per la gestione delle acque dalle azioni di emergenza, contenimento o riparazione dei danni, che presentano costi economici, sociali ed ambientali sempre più insostenibili, alle azioni di prevenzione, riqualificazione e recupero ambientale;

- stabilizzazione ecosistemica, basate sulla pianificazione strategica, su accordi e atti territoriali e su progetti organici e integrati;
- principio di precauzione e di rischio compatibile: tenendo conto che le conoscenze di cui si dispone sono sempre limitate, e che non è peraltro possibile azzerare i rischi ambientali, è necessario escludere ogni intervento i cui effetti non siano preventivamente verificabili in base alle conoscenze date o che comporti rischi residuali inaccettabili.

Il PTA si attiene inoltre agli obiettivi e alle priorità di intervento fissati dall’Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 3 marzo 2004 e definiti dai seguenti documenti:

- il “Progetto di Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione” (in seguito denominato PSE), che definisce gli obiettivi e le priorità degli interventi su scala di bacino per il controllo della trofia delle acque;
- gli “Obiettivi di qualità definiti ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche: completamento”, che definiscono gli obiettivi di qualità relativi a BOD₅, COD e azoto ammoniacale;
- i “Criteri di regolazione delle portate in alveo”, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua del bacino padano e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali”.

Il Progetto di Piano Stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione (PSE), adottato dal Comitato Istituzionale il 31 gennaio 2001 con delibera n. 15, ai fini del controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico fissa i seguenti obiettivi su scala di Bacino:

- il raggiungimento delle concentrazioni massime ammissibili, espresse come concentrazioni medie annue, intermedie e finali di fosforo totale per

le sezioni strategiche lungo l'asta del Po e per i grandi laghi prealpini, nei tempi previsti dalla pianificazione regionale;

- il recepimento, nei Piani di Tutela delle Acque, dei carichi massimi ammissibili di fosforo definiti per le sezioni strategiche;
- l'individuazione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Le linee di intervento principali del PSE sono costituite da:

- misure relative al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane atte a contenere l'apporto di nutrienti ai corpi idrici ricettori;
- promozione di misure atte ad ottimizzare il rapporto azoto prodotto dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
- misure atte a ridurre la quantità di effluenti zootecnici prodotti e a migliorarne le caratteristiche agronomiche;
- corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, nonché promozione di misure atte alla ottimizzazione dei sistemi di stoccaggio e trattamento degli stessi;
- promozione di programmi d'intervento volti a favorire l'applicazione diffusa del Codice di Buona Pratica Agricola e di ulteriori prescrizioni di carattere tecnico previste dalle Regioni, al fine di ridurre il dilavamento di nutrienti;
- corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue delle aziende agricole, e di altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, attraverso la promozione di interventi finalizzati ad ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue e favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;

- promozione di misure finalizzate alla riduzione dei carichi di nutrienti veicolati dal reticolo drenante e alla razionalizzazione della gestione dei deflussi delle acque drenate.

Per quanto concerne gli Obiettivi di qualità definiti ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999, l'Allegato A della delibera n. 7 del 2004 definisce le concentrazioni massime ammissibili per il BOD₅, il COD e l'azoto ammoniacale, in sezioni rappresentative sull'asta del fiume Po.

Ai fini del riequilibrio idrologico quantitativo l'Autorità di bacino, con la delibera del Comitato Istituzionale n. 7/2002, ha definito i "Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico del Po", prevedendo un approccio graduale, in cui la definizione della base conoscitiva avviene in forma incrementale, con il coordinamento tra il Piano a scala di bacino e i Piani di tutela regionali.

Gli strumenti di azione per l'attuazione della pianificazione a scala di intero bacino del fiume Po vengono identificati in quattro punti:

- gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi;
- il bilancio idrologico;
- il deflusso minimo vitale (DMV) sui corsi d'acqua;
- la rete di monitoraggio quali - quantitativo dei corpi idrici.

In attesa dell'approvazione del Piano stralcio sul bilancio idrico, l'Autorità di bacino del fiume Po ha fissato con l'Allegato B della delibera n. 7 del 2004 i Criteri generali di calcolo del DMV e le modalità e i tempi attraverso i quali le Regioni devono procedere a fissare o adeguare i propri regolamenti.

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV), definito come il deflusso che, in un corso d'acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, avrà - in un contesto di interazione tra pianificazione di bacino e pianificazione regionale in armonia con le scadenze previste dal decreto legislativo n. 152/1999 per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal decreto stesso - un'applicazione graduale al fine di consentire l'adeguamento progressivo dei settori economici coinvolti, la crescita del sistema preposto al controllo e la verifica degli effetti prodotti dall'applicazione stessa.

La stima del DMV è correlata, nella regola di calcolo, alla componente idrologica, definita in base alle peculiarità del regime idrologico, e a fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche morfologiche dell'alveo, dello stato di naturalità, della destinazione funzionale e degli obiettivi di qualità definiti nell'ambito dei Piani di Tutela delle acque a cura delle Regioni.

È possibile individuare due diversi contesti applicativi: il primo è connesso all'esigenza di definire la portata da lasciare defluire a valle delle derivazioni esistenti perché siano ripristinate condizioni minime di naturalità e di qualità dell'ambiente; il secondo è relativo alle nuove derivazioni, rispetto alle quali deve essere garantito che non risultino compromesse le condizioni attuali di naturalità.

L'attuazione del Piano stralcio per il bilancio idrico presupporrà la conoscenza, a scala di bacino, dei principali fenomeni idrologici. Si è ravvisata quindi la necessità di una rete di monitoraggio coerente con le finalità a scala di intero bacino, che fornisca i dati di misura necessari a valutare l'evoluzione spaziale e temporale dei fenomeni di interesse, a seguito anche degli interventi realizzati, tra i quali in particolare quelli connessi all'applicazione del deflusso minimo vitale alle derivazioni d'acqua.

I criteri di scelta delle stazioni di monitoraggio idrologico, tra quelle esistenti, sono i seguenti:

- significatività idrologica a scala di bacino;
- esistenza di serie storiche di estensione significativa;
- coincidenza, ove possibile, con le stazioni della rete interregionale di monitoraggio quali - quantitativo delle acque superficiali.

L’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 13 marzo 2002 “Adozione degli obiettivi e delle priorità d’intervento ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n.152/1999 e successive modifiche e aggiornamento del programma di redazione del piano stralcio di bacino sul bilancio idrico” ha evidenziato la necessità di intervenire su tre comparti: civile-industriale, agrozootecnico e reticolo drenante.

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999, la deliberazione ritiene prioritarie le azioni finalizzate al completamento ed alla ristrutturazione del sistema fognario, al completamento ed all’adeguamento del sistema depurativo e al controllo dei carichi inquinanti diffusi.

Con riferimento alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, gli interventi prioritari, da attuare nelle aree d’intervento, comprendono:

Comparto civile-industriale:

- completamento e adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999;
- adeguamento delle reti fognarie in conformità a quanto stabilito dalla legge 36/1994 relativamente al risparmio idrico;

- regolazione dei deflussi, anche attraverso la separazione delle reti fognarie e adozione di trattamenti delle acque sfiorate;
- rimozione dei nutrienti attraverso appropriato trattamento.

Comparto agro-zootecnico:

- adozione di opportuni ordinamenti colturali e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
- adozione di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi chimici, contenendo le perdite di azoto in atmosfera;
- adozione di sistemi di stabulazione finalizzati a migliorare la gestione degli effluenti zootecnici attraverso la modifica delle loro caratteristiche quali-quantitative;
- adozione di tecnologie finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti prodotti attraverso la riduzione del consumo idrico nell'allevamento e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- adozione di misure finalizzate alla gestione degli effluenti zootecnici attraverso sistemi di stoccaggio, separazione solido-liquido, trattamento, compostaggio e riequilibrio del rapporto tra capi allevati e superficie aziendale;
- potenziamento dei servizi tecnici regionali di assistenza tecnica e controllo finalizzati alla corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e realizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione alle imprese agricole;
- adozione di programmi di sperimentazione.

Reticolo drenante:

- realizzazione di fasce tampone ed ecosistemi filtro di tipo palustre;

- realizzazione di casse d'espansione, ripristino di meandri e aumento della diversificazione dell'alveo;
- adeguamento delle sezioni di deflusso dei canali di bonifica e consolidamento delle sponde prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica;
- riconversione dei metodi irrigui, miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione e riordino dei bacini e delle utenze irrigue;
- realizzazione di sistemi di telecontrollo e di teleregolazione dei deflussi;
- realizzazione di interventi finalizzati all'utilizzo irriguo delle acque di colo e di sistemi di drenaggio controllato;
- realizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione e controllo finalizzati alla diffusione e alla corretta applicazione delle misure;
- adozione di programmi di sperimentazione.

Non sono definite priorità d'intervento relative agli *aspetti quantitativi delle acque sotterranee e superficiali*.

Al fine poi di rispondere alle procedure di infrazione attualmente in atto presso la Corte di Giustizia europea, la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 3 marzo 2004 dispone altresì che nei Piani di Tutela delle acque, le Regioni:

- attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75 % di fosforo totale e di almeno il 75 % dell'azoto totale, così come previsto dall'art.5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro";

- effettivo, ove non vi abbiano provveduto, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola qualora ricorrano le condizioni previste dal Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 nella parte in cui esso costituisce atto di recepimento della Direttiva 91/676/CEE, in relazione alla vulnerabilità delle acque riscontrata dall'attività di monitoraggio;
- incentivino, come strumento di riduzione dei nutrienti (azoto e fosforo) scaricati nei corpi idrici superficiali, il riutilizzo delle acque reflue urbane ai sensi del Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185.

Esiste infine un ulteriore documento strategico di azione ambientale al quale il Piano di Tutela deve fare riferimento: il documento di Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed approvato con Delibera CIPE 2/8/02, n. 57. In tale atto l'azione ambientale si articola anche qui in quattro grandi aree tematiche: cambiamenti climatici e protezione della fascia dell'ozono, protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità, qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani e nel territorio, gestione sostenibile delle risorse naturali.

Nel documento di Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia si ritiene prioritario puntare alla conservazione o ripristino di un regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi, con gli usi ricreativi e con l'assetto del territorio. Ciò implica, in molte aree del Paese, arrivare a una minor sottrazione di portata dalla circolazione naturale con particolare riferimento alle risorse di buona ed elevata qualità. Va pertanto considerata prioritaria la riduzione dei fabbisogni, intesi come la quantità di risorsa (grezza) necessaria per soddisfare gli usi "dissipativi"; a tal fine occorre porre in essere interventi finalizzati al risparmio, riuso, riciclo.

Gli obiettivi operativi posti dalla Strategia e recanti linee guida per il Piano di Tutela delle Acque sono pertanto così articolati:

1. *Riduzione delle perdite nei sistemi di adduzione – accumulo - distribuzione.*

Questo obiettivo richiede:

- censimento dei punti di approvvigionamento reali e misura dei relativi prelievi;
- dotazione di sistemi di monitoraggio e controllo più efficienti (telecontrollo);
- razionalizzazione e ottimizzazione della gestione di sistemi idrici, in particolare i serbatoi multiuso, attraverso strumenti modellistica - informatici;
- manutenzione ordinaria delle reti esistenti;
- rifacimento di porzioni consistenti dei sistemi di distribuzione, soprattutto nel settore civile.

2. *Riduzione dei consumi finali.*

E' essenziale nel settore agricolo, il più idroesigente, e richiede:

- di sviluppare quanto più possibile, seguendo le vocazioni del territorio, l'attività di rinaturalizzazione dei suoli;
- la conversione a colture meno idroesigenti;
- miglioramento delle tecniche irrigue;

- sistemi modellistica - informatici di rilevamento, monitoraggio, previsione e gestione che permettano di ottimizzare l'uso delle risorse (quantità giusta al tempo giusto);
- informazione sul reale uso della risorsa;
- ammodernamento delle reti irrigue;
- imposizione, a livello di politica agricola, di vincoli e disincentivi o, viceversa, fornitura di incentivi economico-finanziari e organizzativi (accesso ai mercati, informazione, etc.);
- imposizione di uno schema di tariffazione basato sulla misura delle quantità effettivamente utilizzate.

Nei settori civile e industriale occorre incentivare l'installazione di apparecchiature a basso consumo e agire sui comportamenti individuali (della famiglia e dell'impresa), anche con attività promozionali e informative. Un utile strumento è la contabilizzazione dei consumi con un contatore in ogni unità abitativa.

In particolare, nel settore industriale occorre favorire il riciclo interno al processo produttivo. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la promozione di un più razionale utilizzo delle risorse idriche, favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecniche disponibili, l'incentivazione al riuso delle acque in tutte le fasi del processo produttivo, il reimpiego delle acque risultanti a valle e la restituzione di acque di scarico con caratteristiche qualitative analoghe a quelle prelevate.

3. Riutilizzo di acque reflue.

E' fondamentale per gli usi agricoli: libera risorse naturali per l'ambiente, o per eventuali altri usi, e riduce i trattamenti terziari alla sola disinfezione evitando i trattamenti di denitrificazione e defosfatazione, con

notevoli risparmi economici, energetici e/o di territorio (superfici impegnate). Le acque reflue destinate ad uso irriguo possono presentare concentrazioni elevate di nutrienti che rendono evitabile il ricorso a fertilizzanti di sintesi: si otterrebbe un riequilibrio dei cicli biogeochimici. Anche il riutilizzo industriale può essere incrementato attraverso misure di politica tariffaria, ma anche di razionale uso della risorsa idrica.

4. Riduzione del carico inquinante.

Le azioni sono infrastrutturali (nuovi sistemi di depurazione, miglioramento e sostituzione dell'esistente) e, soprattutto, gestionali (miglioramento della funzionalità degli impianti). Tra le azioni infrastrutturali occorre puntare su grandi comuni ancora non depurati, a piccoli centri dotati di trattamenti inadeguati (o privi), alle periferie urbane, dove i costi di collettamento fognario possono essere eccessivi, ed infine agli insediamenti turistici. Per molti di questi casi sono opportuni trattamenti di basso costo e alta compatibilità ambientale, come la fitodepurazione.

Per il settore industriale, i problemi maggiori sono nel Mezzogiorno (industria alimentare). Tra le azioni gestionali vanno comprese l'individuazione di gestori competenti, maggiori controlli e la formazione professionale.

In particolare il Piano di Tutela, previsto dal decreto legislativo n. 152/1999, deve individuare i corpi idrici che non rispettano gli obiettivi di qualità stabiliti e indicare gli interventi necessari. I limiti agli scarichi sono più o meno restrittivi in ragione del loro potenziale impatto. Il Piano deve agire su tutto il bacino intervenendo sulla riduzione dei carichi inquinanti ma anche sulle derivazioni (minimi deflussi vitali), sulle capacità tampone del territorio (modifiche dell'uso del suolo, diffusione di siepi, filari, fasce erbacee di rispetto), sulla capacità autodepurativa dei corsi d'acqua

(rinaturalizzazione, creazione di zone umide in alveo o fuori alveo), ricorrendo ad opere, ma anche a prescrizioni e incentivi.

2.4 GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI REGIONALI

I temi relativi alla gestione delle risorse idriche sono affrontati a livello regionale fondamentalmente in tre provvedimenti:

- il Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.), approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 1998;
- la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”;
- il Progetto di Piano regionale delle acque approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 347.

Inoltre altri provvedimenti, quali ad esempio il Piano di Sviluppo Rurale o il Piano di Sviluppo Energetico, per citarne alcuni, costituiscono atti trasversali di riferimento, che non considerano il bene "acqua" quale fine ultimo della pianificazione, bensì quale mezzo per il raggiungimento di altri scopi.

2.4.1 Il Piano Territoriale Paesistico

Il Piano Territoriale Paesistico, le cui prescrizioni ed indirizzi perseguono – nel loro insieme – l’obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, esprime principi di tutela e valorizzazione dell’identità del paesaggio, nonché principi finalizzati ad assicurare la stabilità ecologica.

Nell’ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque, il PTP si inserisce come quadro normativo di riferimento da un punto di vista

territoriale. Esso infatti disciplina fra l'altro la destinazione d'uso delle aree di pertinenza dei corpi idrici nell'ambito del sistema fluviale.

Così, all'articolo 14 delle Norme di Attuazione, il sistema fluviale diventa elemento del paesaggio caratterizzato dalla valorizzazione delle risorse idriche e dalla riqualificazione degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti, per usi ed attività agro-silvo pastorali.

Nel sistema fluviale, perciò, si devono contemperare sia aspetti legati ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica, sia aspetti volti a migliorare il grado di naturalità, l'efficienza e la continuità degli ecosistemi fluviali, volgendo l'attenzione non solo all'elemento acqua, ma anche al sistema naturale che lo contiene e dal quale dipendono aspetti qualitativi ed aspetti quantitativi della risorsa.

Evidentemente si tratta anche di eliminare situazioni di degrado esistenti, ove possibile, e di ripristinare nella maggior misura possibile la dinamica evolutiva naturale dei corsi d'acqua, restituendo loro i terreni impropriamente sottratti.

Gli articoli 33 – Difesa del suolo e 35 – Fasce fluviali e risorse idriche sanciscono invece principi legati alla difesa idrogeologica e alle attività ammesse nelle fasce fluviali, così come definite nel Piano Stralcio Fasce Fluviali e recepite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Lo stesso articolo 35 disciplina anche le aree di rispetto di pozzi e sorgenti, rispecchiando, in parte, quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/1999.

In sintesi, il PTP, da un punto di vista di "risorse idriche", sancisce i seguenti principi:

- valorizzare le risorse idriche e riqualificare gli ecosistemi fluviali e gli insediamenti esistenti;
- preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza di beni e persone;
- migliorare, laddove possibile, le condizioni di sicurezza per la popolazione e le condizioni ecologiche e paesistiche complessive delle fasce fluviali;
- tutelare i corpi idrici sotterranei.

Questi elementi, contestualmente ai Programmi integrati di interesse regionale, ed in particolare il PMIR 1 – Fascia della Dora Baltea, rivestono un ruolo basilare nella pianificazione da integrare con il Piano di Tutela. Gli obiettivi principali di questi due Piani interagiscono, trattandosi di ripristino ambientale e paesistico delle fasce fluviali, con recupero, riuso e riqualificazione delle aree compromesse, e di formazione di un sistema lineare per la ricreazione, il turismo naturalistico e lo sport.

Gli obiettivi di qualità del Piano di Tutela, finalizzati non solo ad un recupero della risorsa idrica, ma anche al recupero e ripristino dell'habitat circostante i corsi d'acqua, trovano un valido alleato nella pianificazione paesistica regionale, e peraltro devono, in qualche modo, riprendere ed acquisire detti principi di pianificazione.

2.4.2 La legge regionale 08/09/1999 n. 27

La legge regionale 08/09/1999 n. 27 – Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato – attua a livello regionale i principi di razionalizzazione dei servizi idrici posti dalla legge 5 gennaio 1994

n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche – la cosiddetta legge “Galli” .

La l.r. 27/1999 prevede la promozione di un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e risparmio delle risorse da attuarsi attraverso il piano regionale delle acque.

Il territorio regionale è individuato come un unico ambito territoriale ottimale per la rappresentazione della domanda di servizio delle popolazioni locali e l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla pianificazione regionale.

I Comuni singolarmente o in forma associata per sottoambito - definito come porzione del territorio regionale omogeneo per le problematiche connesse con la gestione del servizio idrico integrato oppure per l'esercizio di uno specifico servizio (acquedotto o depurazione delle acque) - esercitano, nelle forme e nei modi indicati dalla normativa regionale in materia di organizzazione degli enti locali (legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie locali”), le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

La stessa l.r. 27/1999 nel Piano regionale delle acque individua (in armonia con le previsioni della pianificazione di bacino del fiume Po, con le direttive del Comitato misto di cui all'art. 8, comma terzo, con lo Statuto speciale e con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate all'uso e alla tutela del patrimonio idrico regionale) i criteri e le direttive generali finalizzati a garantire la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche, la tutela e la salvaguardia della qualità delle acque a qualsiasi uso destinate, il rinnovo e il risparmio delle risorse idriche, l'integrazione e la

riorganizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi idrici nonché l'ottimizzazione gestionale del servizio idrico integrato.

2.4.3 Il Progetto di piano regionale delle acque

Il Progetto di Piano regionale delle acque, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio n. 347, riconosce l'esigenza che, per il forte aumento della domanda per usi ambientali e ricreativi (soggiorno turistico, pesca, canoa), accanto a quella tradizionale per usi classici (civile, irrigazione, industria, energia), siano adottate iniziative per il mantenimento della qualità dell'acqua, per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio, la conservazione degli ecosistemi e la biodiversità.

Viene riconosciuta la necessità di attuare una politica di gestione delle risorse idriche che da un lato affronti le diverse condizioni ed esigenze ambientali del territorio, e dall'altro garantisca l'adeguato apporto di risorse idriche necessarie alla vita e allo sviluppo della regione.

Nel Progetto di Piano Regionale delle Acque sono quindi definite le linee di governo delle risorse idriche valdostane in un quadro unitario e complessivo di obiettivi, metodi e strumenti, volti a garantire il giusto equilibrio tra il soddisfacimento del fabbisogno idrico per lo sviluppo economico e sociale e la tutela dello stato ecologico naturale, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Il Progetto di Piano Regionale delle Acque costituisce pertanto il quadro unitario di programma all'interno del quale sviluppare gli specifici strumenti di tutela previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di acque e rappresenta lo strumento per la pianificazione delle azioni di tutela e risanamento della risorsa e dell'ambiente che da essa dipende, per la

razionalizzazione dell'uso in un'ottica di risparmio del bene acqua e per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio attraverso il quale verificare l'efficacia delle azioni politiche intraprese secondo principi di gestione coordinata dell'intero ciclo dell'acqua.

Il Progetto di Piano regionale delle acque elenca quindi i contenuti degli obiettivi e ad individuare, in via del tutto generale, le iniziative necessarie.

Le prime indicazioni di ordine generale, derivando da un'analisi parziale dei dati disponibili, costituiscono, al tempo stesso, ipotesi preliminare di lavoro e punto di riferimento e di confronto.

Sono così individuate le azioni necessarie per una politica di governo delle acque tesa a conseguire un adeguato equilibrio tra la conservazione od il ripristino di un regime idrico, compatibile con la tutela degli ecosistemi, con gli usi ricreativi e con l'assetto del territorio, e il soddisfacimento del fabbisogno di risorse idriche per lo sviluppo economico e sociale della regione.

L'azione di governo individuata si basa su specifiche linee di intervento generali per il risanamento, la tutela e la valorizzazione dei corpi idrici e per il razionale utilizzo delle risorse idriche, definendo infine le linee di intervento specifiche per temi o settori in modo da definire, dal punto di vista operativo, le azioni puntuali da porre in atto.

Tali linee di azione costituiscono gli indirizzi preliminari di programmazione da applicare fino a quando non saranno predisposti gli atti di pianificazione previsti dalla legge, i quali dovranno verificarli, ed eventualmente modificarli, dettagliarli e applicarli per ogni bacino idrografico di riferimento.

2.5 BIBLIOGRAFIA DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152 Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n°152, recante: “ Disposizioni sulla tutela delle acque dell'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 20 ottobre 2000 - Supplemento Ordinario n° 172.

- ✓ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque- GU L 327 DEL 22 dicembre 2000.

- ✓ Decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE – GU L 331 del 15 dicembre 2001.

- ✓ Rettifica della direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - GU L 017 del 19 gennaio 2001.

- ✓ Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri - GU L 194 del 25 luglio 1975.

- ✓ Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione- GU L 031 del 5 febbraio 1976.

- ✓ Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità - GU L 129 del 18 maggio 1976.
- ✓ Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci - GU L 222 del 14 agosto 1978.
- ✓ Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici - GU L 103 del 25 aprile 1979.
- ✓ Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri - GU L 271 del 29 ottobre 1979.
- ✓ Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura - GU L 281 del 10 novembre 1979.
- ✓ Direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano - GU L 229 del 30 agosto 1980.
- ✓ Direttiva del 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini - GU L 081 del 27 marzo 1982.
- ✓ Direttiva 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio - GU L 291 del 24 ottobre 1983.

- ✓ Direttiva 84/156/CEE del consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini –GU L 074 del 17 marzo 1984.

- ✓ Direttiva 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano – GU L 274 del 17 ottobre 1984.

- ✓ Direttiva 85/337/CEE del consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati –GU L 175 del 5 luglio 1985.

- ✓ Direttiva 86/280/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'allegato della direttiva 76/464/CEE – GU L 181 del 4 luglio 1986.

- ✓ Direttiva 91/271/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane - GU L 135 del 30 maggio 1991.

- ✓ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - GU L del 31 dicembre 1991.

- ✓ Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle reazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente - GU L 377 del 31 dicembre 1991.

- ✓ Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – GU L 206 del 22 luglio 1992.
- ✓ Direttiva 93/67/ CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio - GU n. 1 227 dell'8 settembre 1993.
- ✓ Direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento – GU L257 del 10 ottobre 1996.
- ✓ Direttiva 96/82/ CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – GU L 010 del 14 gennaio 1997.
- ✓ Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – GU L 073 del 14 marzo 1997.
- ✓ Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici Gazzetta ufficiale n. L223 del 13/08/1997 –GU L 223 del 13 agosto 1997.
- ✓ Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturale e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche –GU L 305 dell'8 novembre 1997.

- ✓ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi –GU L 123 del 24 aprile 1998.
- ✓ Direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modifica della direttiva 91/ 271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I (Testo rilevante ai fini SEE) – GU L 067 del 7 marzo 1998.
- ✓ Direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998 recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) –GU L 191 del 7 luglio 1998.
- ✓ Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano – GU L 330 del 5 dicembre 1998.
- ✓ Convention on access to information, public Participation in decision – making and access to Justice in environmental matters done at Aarhus, Denmark, on 25 june 1998.
- ✓ Legge 16 marzo 2001, n. 108 “ Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998” –G.U. n. 85 del 11 aprile- Supplemento Ordinario n. 80.
- ✓ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (estratto).Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3

agosto 1999 n. 265, pubblicati in suppl. ord. alla GU 28 settembre 2000, n. 227.

- ✓ Legge 11 dicembre 2000, n. 365 (rinvio del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali, pubblicato in GU dicembre 2000, n. 288.
- ✓ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (estratto). Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nel suppl. ord. alla GU 29 dicembre 2000, n. 302.
- ✓ Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (estratto). Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee "legge comunitaria 2000", pubblicata in suppl. ord. alla GU 20 gennaio 2001, n. 16.
- ✓ Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, (pubblicato sul suppl. ord. alla GU 3 marzo 2001, n. 52),
- ✓ Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (estratto). Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (finanziaria 2002), pubblicata nel suppl. ord. alla GU 29 dicembre 2001, n. 301
- ✓ Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 (rinvio al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31). Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicata in GU marzo 2002, n. 58.

- ✓ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002. Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicata sul suppl. ord. alla GU 18 ottobre 2002, n. 245.

- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, pubblicato in GU giugno 2003, n.137.

- ✓ Legge 30 maggio 2003n. 121 (rinvio al decreto-legge 31 marzo 2003, n.51).Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 marzo 2003, n.51 recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, pubblicata in GU 31 maggio 2003,n.125.

- ✓ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185. Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo della acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. pubblicato in GU 23 luglio 2003, n. 169.

- ✓ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute 19 agosto 2003. Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, pubblicato nei suppl. ord. alla GU 19/9/2003, n. 218.

- ✓ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute 29 dicembre 2003, n. 391. Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui l'allegato 1, tabella 11 punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, pubblicato in GU febbraio 2004, n. 39.

- ✓ Legge 26 febbraio 2004, n. 45 (rinvio al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354). Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia., pubblicata in GU 27 febbraio 2004, n.48.